



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Ambiente

Città Metropolitana di Venezia

PROTOCOLLO GENERALE

2018/0056622

del 27/07/2018

Class.: 12.02 2017 1.20

Resp. Procedimento: Dott.ssa Anna Maria Pastore tel: 041-2501229
Istruttore: Dott. Guido Frasson tel: 041-2501231

Venezia,

Prot. n°

Classificazione: 12.02

Verbale della Conferenza dei servizi istruttoria indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale rilascio dell'AIA per la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento superficiale di metalli mediante immersione in soluzioni acquose presentato da BAT S.p.A in comune di Noventa di Piave.

Il giorno lunedì 23 luglio 2018, alle ore 10.00 presso la sede del Servizio Ambiente della Città Metropolitana di Venezia, in Mestre – Venezia, via Forte Marghera n. 191, si è riunita la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 150/2006, convocata a mezzo PEC per il tramite del SUAP.

Presenti:

- per la Città metropolitana di Venezia, dott.ssa Anna Maria Pastore Funzionario tecnico UO Tutela ambiente, dott. Guido Frasson istruttore tecnico ufficio VIA, ing. Francesco Chiosi funzionario tecnico e dott.ssa Matilde Brandolisio istruttore tecnico U.O ARIA;
- per la società BAT: Paolo Bars, Moreno Trevisiol, ing. Elisa Paccagnan (consulente)
- per il comune di Noventa di Piave: arch. Nicoletta Modanese (PO servizi tecnici)
- Referente Comitato VIA ing. Pietro Paoli
- Per ARPAV dipartimento provinciale di Venezia dott. Giuliano Trevisan
- Per ULSS n. 4 Veneto Orientale dott. Andrea Bitozzi

Assenti:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- VERITAS S.p.A.

I lavori della Conferenza dei Servizi sono introdotti alle ore 10:08 dalla dott.ssa Pastore che relaziona sullo stato del procedimento. La fase relativa alla valutazione d'impatto ambientale è stata conclusa in data 02.07.2018. Viene quindi data lettura delle conclusioni e prescrizioni del parere favorevole rilasciato dal comitato tecnico VIA ed acquisito agli atti con prot. n. 51812 del 09.07.2018.

La dott.ssa Pastore passa quindi all'argomento della seduta odierna che verte sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e di nulla osta, pareri o assenti necessari all'esercizio dell'impianto come previsto dall'art. 27 bis del D.lgs 152/6 e ss.mm.ii. Si procede quindi con la lettura del parere del comando dei VV.F di Venezia acquisito agli atti con prot. n. 54258 del 17.07.2018 che ribadisce la conformità delle opere come peraltro già indicato nel parere trasmesso in data 02.10.2017 con prot. n. 24110 relativo all'impianto di produzione calore a servizio di un sistema di pretrattamento e verniciatura a polveri. In aggiunta si evidenziano alcune prescrizioni di carattere generale nel rispetto della prevenzione incendi e dei criteri di sicurezza antincendio.

Si passa quindi alla lettura del parere favorevole rilasciato dall'Ulss 4 Veneto Orientale acquisito agli atti con prot. n. 32253 del 02.05.2018.

Interviene il dott. Bitozzi dell'Ulss 4 specificando che dalla documentazione progettuale non risulterebbe presente un locale docce che è fondamentale per la tipologia di attività produttiva con presenza di sostanze chimiche pericolose e/o corrosive. Inoltre non c'è evidenza, sempre nella documentazione agli atti, della localizzazione dei dispositivi di emergenza che devono essere presenti all'interno del capannone.

Si conviene pertanto di prescrivere la realizzazione di un ambiente doccia di idonee dimensioni attiguo allo spogliatoio e di indicare su un'apposita planimetria il posizionamento dei presidi di protezione e sicurezza.

La dott.ssa Pastore passa quindi la parola all'arch. Modanese del Comune di Noventa di Piave per gli aspetti edilizio-urbanistici.

L'arch. Modanese ricorda che a ditta ha presentato quanto richiesto dal Comune con riferimento alla relazione sull'invarianza del rischio da incidente rilevante come previsto dalla DCC n.25 del 26.04.2017. Tale documento è stato valutato positivamente dal Comune e pertanto si esprime parere favorevole senza prescrizioni.

Si passa quindi ad Arpav e ne viene letto il parere favorevole in merito al piano di monitoraggio e controllo (PMC) acquisito agli atti con prot. n. 48190 del 26.05.2018. Con riferimento all'accessibilità in sicurezza del camino E5 interviene il dott. Trevisan il quale comunica che, in accordo con la ditta, tale problematica è stata superata attraverso l'utilizzo di una cesta.

La dott.ssa Pastore procede quindi dando lettura dell'atto di assenso di Veritas acquisito agli atti con prot. 53397 del 13.07.2018, per il quale viene rilasciata l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per gli scarichi di acque reflue miste industriali (SD53/1), per quelle assimilate alle domestiche (SD53/2) e per quelle meteoriche di dilavamento (SD53/3) considerata per quest'ultima l'impossibilità tecnica e la vetustà della linea di poter gestire lo scarico verso condotta dedicata delle acque meteoriche.

Prende la parola la dott.ssa Brandolisio per la parte relativa all'autorizzazione integrata ambientale. Prima di dare lettura delle conclusioni istruttorie si chiedono alla ditta due precisazioni con riferimento all'impianto di depurazione in quanto sono state rilevate delle discrepanze tra i vari elaborati progettuali presentati. Non risulta chiaro, dalla lettura della documentazione, se l'aggiunta del carbone attivo in polvere venga effettuata nella fase di coagulazione o di neutralizzazione. La ditta chiarisce che il carbone attivo in polvere viene aggiunto nel primo reattore, nella fase di coagulazione. Viene inoltre fatto notare che nello schema a blocchi presentato dalla Ditta il flocculatore è indicato come R4 mentre il sedimentatore come R3. Per coerenza con la relazione tecnica e con il flusso delle acque reflue è stata apportata una modifica allo schema a blocchi invertendo le due sigle.

La dott.ssa Brandolisio illustra quindi la relazione istruttoria soffermandosi in particolare sulla rispondenza dell'impianto alle BAT e dà lettura delle prescrizioni che verranno riportate nel provvedimento finale, e che sono di seguito riportate:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 2) in caso di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Noventa di Piave, lo SPSAL dell'A.U.L.S.S. n. 4 e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente;
- 3) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui depositi dei rifiuti, sui sistemi di controllo in continuo della linea di depurazione acque di processo, sul sistema di scarico in fognatura e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. E6 ed E7;
- 4) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Noventa di Piave e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la

bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;

- 5) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dall'avvio, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 6) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 7) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 23.07.2018;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. E1, E3, E5, E6 ed E7;
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to a).3 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n. E1, E3, E5, E6 ed E7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione e al Comune competente per territorio, tramite il SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- 6) tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento;
- 7) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 8) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III;
- 9) i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento.

c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) sono autorizzati gli scarichi in fognatura identificati con i n. SD53/1, SD53/2 ed SD53/3, rispettivamente scarichi di acque reflue miste industriali, acque assimilate alle domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;
- 2) lo scarico n. SD53/1 dovrà rispettare i valori limite di emissione nonché le frequenze di autocontrollo di cui all'Allegato 1c che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 3) sino a notifica da parte di VERITAS S.p.A. dell'attivazione della nuova rete fognaria, con by-pass dell'impianto di depurazione di Noventa di Piave e convogliamento dei reflui all'impianto di San Donà di Piave, la portata dello scarico n. SD53/1 dovrà essere limitata a valori pari o inferiori a 1,5 mc/ora;
- 4) le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a Veritas S.p.A.;
- 5) vengono fatte salve ogni altra prescrizione e condizione indicate da Veritas S.p.A. nell'assenso prot. n. 50601 del 13.07.2018, inviato anche al Gestore, in merito agli scarichi SD53/1, SD53/2 ed SD53/3;

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO


- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona in cui sorge lo stabilimento e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Noventa di Piave;

L'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dall'avvio, di un sistema di gestione ambientale (SGA).

La dott.ssa Pastore pone ai voti l'approvazione dell'autorizzazione integrata ambientale che viene approvata all'unanimità degli aventi diritto.

Alle ore 11:04 si conclude la riunione.

Il Verbalizzante
dott. Guido Frasson



Il Presidente
dott. ssa Anna Maria Pastore

